

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE (AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE)

(RELATORE BRATINA)

Comunicata alla Presidenza il 19 febbraio 1997

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato e cooperazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, da un lato, e la Georgia, dall'altro, con cinque allegati, un Protocollo e atto finale, fatto a Lussemburgo il 22 aprile 1996

**presentato dal Ministro degli affari esteri
di concerto col Ministro dell'interno
col Ministro di grazia e giustizia
col Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica
col Ministro delle finanze
col Ministro della pubblica istruzione e dell'università
e della ricerca scientifica e tecnologica
col Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
col Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
col Ministro del lavoro e della previdenza sociale
col Ministro del commercio con l'estero
col Ministro della sanità
col Ministro dell'ambiente
col Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali
e col Ministro dei trasporti e della navigazione**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 DICEMBRE 1996

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Pareri:		
- della 1 ^a Commissione permanente	»	4
- della 5 ^a Commissione permanente	»	5
Disegno di legge	»	6

ONOREVOLI SENATORI. - L'accordo di partenariato tra le Comunità europee e i loro Stati membri e la Repubblica di Georgia istituisce una forma di cooperazione in campi diversi, fornendo una cornice entro cui sviluppare le relazioni politiche, economiche e commerciali fra le parti.

Questo accordo si iscrive nel contesto dei negoziati che le Comunità europee hanno condotto con ciascuna delle nuove realtà statuali sorte dalla dissoluzione dell'Unione Sovietica, anche al fine di sostituire l'accordo di partenariato tra la CEE e l'URSS del 1989.

Nel preambolo è indicata la finalità politica di questo accordo, che rientra tra gli strumenti di sostegno alla transizione verso la democrazia e l'economia di mercato ed ha come condizione il pieno rispetto dei diritti umani.

L'articolo 1 dell'accordo identifica gli obiettivi del partenariato nel fornire un contesto per lo sviluppo del dialogo politico tra le parti, sostenere il processo di democratizzazione ed il passaggio all'economia di mercato della Georgia promuovere il commercio, gli investimenti e le relazioni economiche nonchè gettare le basi per una

cooperazione legislativa, economica, sociale, finanziaria e culturale. Gli articoli 2 e 3 contengono un forte richiamo al rispetto dei principi definiti nell'atto finale di Helsinki e nella Carta di Parigi per una nuova Europa.

Il testo si articola poi in diversi titoli nei quali sono disciplinati il dialogo politico, gli scambi di merci, le attività commerciali, e gli investimenti, i pagamenti e i capitali, la cooperazione legislativa, economica, culturale e quella finanziaria sotto forma di assistenza tecnica. Inoltre sono istituiti un Consiglio di cooperazione incaricato di monitorare l'attuazione dell'accordo e un comitato parlamentare di cooperazione.

Infine l'accordo comprende clausole generali nonchè un meccanismo di natura arbitrale per la soluzione delle controversie.

Si raccomanda la sollecita approvazione del disegno di legge in esame, sottolineando come con esso si compia un passo in avanti nel sostegno del passaggio della Georgia ai valori della democrazia e della libertà di sviluppo.

BRATINA, *relatore*

PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: DIANA)

12 febbraio 1997

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto
di competenza, parere favorevole.

PARERE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: RIPAMONTI)

11 febbraio 1997

La Commissione, esaminato il disegno di legge, per quanto di competenza, esprime parere di nulla osta.

DISEGNO DI LEGGE

—

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di partenariato e cooperazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, da un lato, e la Georgia, dall'altro, con cinque allegati, un protocollo e atto finale, fatto a Lussemburgo il 22 aprile 1996.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 104 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 12 milioni annue a decorrere dal 1997, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

